

Questo documento riporta i termini e le modalità di fruizione delle garanzie di Polizza; la sua operatività è subordinata al relativo Certificato di Adesione, ai termini di adesione, ai parametri e opzioni in esso riportati.

Compagnia di Assicurazioni: Unipol Assicurazioni SpA



Struttura Organizzativa h24: UnipolAssistance Servizi Srl

Contraente: Ergonos - T.O.I.S. Srl

N° Polizza: 175 896 881 (App. 48)

N° Certificato di Adesione (NCA): vedi Certificato di Adesione

N° Tessera e Assicurati: vedi Certificato di Adesione



Condizioni delle Garanzie

NB: Polizza operativa solo per viaggi Italia, Europa e paesi del bacino Mediterraneo (vedi glossario)

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione. **Assistenza:** l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. **Atto di Terrorismo:** azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. **Bagaglio:** l'insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori. **Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato. **Beni di Prima Necessità:** beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro. **Biglietto di Viaggio:** biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica. **Calamità Naturali:** alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti. **Connecting time:** l'intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l'orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione. **Compagno di Viaggio:** persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso. **Contraente:** l'Operatore Turistico che stipula l'Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri. **Cose:** oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia "Responsabilità civile del viaggiatore", gli animali. **Destinazione:** la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell'Operatore Turistico Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento. **Domicilio:** il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. **Europa:** tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie. **Evento:** il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri. **Famiglia:** l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente. **Familiare:** coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione. **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy. **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall'importo del danno indennizzabile. **Furto:** il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. **Garanzia:** copertura assicurativa che non rientra nella definizione di "Assistenza", per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto. **Incoming:** l'insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca

lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea. **Invalidità permanente:** perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. **Iscritti contemporaneamente:** la definizione si intende estesa alle persone che abbiano prenotato i servizi con lo scopo di effettuare insieme il medesimo viaggio, indipendentemente dalla scelta di sottoscrivere distinti contratti o con diverso momento del saldo. **Istituto di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche. **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. **Italia:** Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Malattia:** l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio. **Malattia Preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla sottoscrizione della Polizza. **Massimale/Somma Assicurata:** la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l'Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio. **Medico curante sul posto:** il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l'Assicurato. **Mondo:** tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di "Italia" e "Europa" (Compreso IRAN). **Overbooking:** sovrapprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità. **Operatore Turistico:** tour operator (anche "T.O."), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici. **Passeggero:** soggetto trasportato a bordo di aeromobile. **Periodo assicurativo:** periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. **Polizza:** il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l'Assicurazione. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza. **Prestazione:** l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto. **Preziosi:** gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. **Primo mezzo:** il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione. **Rapina:** il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. **Residenza:** il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale. **Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro. **Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile. **Sinistro:** il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l'indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza. **Società:** Unipol Assicurazioni S.p.A. **Struttura Organizzativa:** UnipolAssistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio 14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. **Tessera "Viaggi Protetto":** il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all'Assicurato prima della partenza. **Valore Commerciale:** il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione. **Valori:** valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta - anche in formato elettronico - rappresentante un valore certo e spendibile. **Viaggio:** il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio. **Viaggio Iniziato:** l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto

Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l'intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione

Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

Limitazione di Responsabilità – La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.

Limiti di Sottoscrizione – Salvo patto contrario non è consentita l'attivazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza degli Assicurati.

Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Inizio e Termine delle Garanzie - La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto (check-in in aeroporto)

Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell'Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

Coperture doppie - Per alcuni specifici eventi, diverse garanzie potrebbero operare in parziale sovrapposizione fra loro: si conviene che il rimborso avverrà una sola volta nel limite della perdita effettiva.

Istruttoria sinistro - Oltre a quanto previsto dalle specifiche garanzie, l'Assicurato o il contraente dovrà rendersi disponibile a fornire alla Società eventuali ulteriori chiarimenti e documenti, anche in originale, necessari per la definizione del sinistro, comprese relazioni mediche aggiuntive o regolamenti e policy di cancellazione applicate dai singoli fornitori di servizi turistici.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a).dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d).svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f).turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

Sono inoltre escluse:

- h).in caso di viaggi in zone remote raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale, sono escluse le spese di Assistenza per il trasporto al luogo di cura più vicino, tranne nel caso dette prestazioni sia possibile ottenerle in loco, siano necessarie, improcrastinabili e comunque entro il massimale di **Euro 5,000,00**.
- i).le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di **Euro 1.500,00**
- j).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- k).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
- l).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- m).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- n).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
- o).le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

Per le sole prestazioni di "Assistenza alla Persona" e "Spese Mediche" l'esclusione di cui al sopra indicato punto b) è derogata e così sostituita: b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo.

Pacchetto Base incluso

- **Annullamento All-Risk**
- **Annullamento per gravi eventi sul luogo di destinazione (compreso Terrorismo)**
- **Annullamento Prowelfare**
- **Assistenza**
- **Spese Mediche 30.000,00**
- **Bagaglio**
- **Rimborso quota per interruzione viaggio**
- **Polizza Rischi Zero per forza maggiore**
- **Auto (anche noleggio)**
- **Familiari a casa**
- **La casa**

Annullamento All-Risk

Inclusa

TERMINI PER L'ADESIONE: la garanzia è valida solo se l'adesione viene effettuata entro il giorno successivo alla data di conferma del primo servizio turistico o contratto di viaggio.

Art.1).OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento addebitate dall'Organizzatore del viaggio entro la percentuale prevista dalle condizioni di prenotazione viaggio ed **entro la somma effettivamente assicurata**, comunque entro il massimale di **Euro 10.000,00 per persona e Euro 30.000,00 per eventi** che coinvolgono più persone.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare o modificare la data di partenza per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1).Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato e iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso o dei loro familiari, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, o del Socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore.

Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data della prenotazione del viaggio.

2).Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari che costringa l'assicurato a rinunciare al viaggio o modificare la data di partenza.

In caso di rinuncia al viaggio il rimborso è esteso ai familiari e a un solo compagno di viaggio purché assicurati e iscritti contemporaneamente.

Se previsto un alloggio condiviso, in caso di rinuncia di un compagno di viaggio, è rimborsabile all'assicurato il maggior costo che verrà addebitato per usufruire del soggiorno.

NB: In caso di annullamento di un tour leader per una motivazione di cui ai punti 1), 2) sono rimborsabili direttamente all'Operatore Turistico, le sole spese vive se previste, per la modifica o cambio nome o acquisto di nuovo biglietto o servizio di viaggio, sostenute per un capogruppo sostitutivo.

Art.2).ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio.

L'assicurazione non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o il comportamento in caso di sinistro.

Sono esclusi gli annullamenti derivanti da malattie psichiche e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere.

Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti eventi.

Inoltre sono esclusi gli annullamenti derivanti da sopravvenuti impegni di lavoro o di studio, scioperi, partecipazione a gare, dolo o colpa grave dell'assicurato.

Art.3).FRANCHIGIE

I risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti che devono restare a carico dell'assicurato:

-.nessuno scoperto in caso di ricovero ospedaliero dell'assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

..scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi di denuncia e di invio della certificazione medica, lo scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 30,00 Euro per persona.

● **Art.4).COMPORAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO**

(Attenzione: rispetta esattamente i tempi e le modalità di denuncia, diversamente potresti perdere il diritto al rimborso!)

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1).Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2).Denunciare l'annullamento alla Compagnia

-entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, **oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it** Come data di invio farà fede la data della e-mail. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

1.-nell'**oggetto e-mail** inerente la denuncia del sinistro, indicare sempre "Sinistro Annullamento viaggio – assicurato Nome Cognome – polizza n. **175896881**";

2.-nome, cognome dell'assicurato;

3.-indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove l'Assicurato sia effettivamente rintracciabile;

4.-copia del certificato di adesione alla copertura assicurativa (NCA);

5.-la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che costringono l'assicurato ad annullare;

6.-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;

7.-la **certificazione medica riportante la patologia** o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante il verificarsi dell'impossibilità di partecipare al viaggio;

8.-in caso di annullamento "Gravi Eventi" dovrà essere inviata la documentazione e informazioni attestanti il grave evento nel luogo di destinazione.

Anche in caso di denuncia telefonica le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via e-mail alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento; il termine per l'invio delle certificazioni non si applica quando, in caso di ricovero, non venga subito rilasciata la cartella clinica con patologia, oppure in caso di decesso.

-**anche successivamente** (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto **via e-mail sinistriturismo@unipol.it** quanto segue:

9.-estratto conto di iscrizione;

9.1.- in caso di sinistro riguardante assicurati con pagamento tramite buoni Welfare, la denuncia dovrà essere corredata degli ulteriori documenti aggiuntivi previsti dalla garanzia annullamento Prowelfare (vedere "Annullamento Prowelfare").

10.-fattura della penale addebitata dal TO;

11.-quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator;

12.-codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato (non dell'Agenzia) per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.

Seguiranno, per iscritto, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

Per eventuali diverse comunicazioni, **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).**

Annullamento per Gravi Eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo terremoti cicloni)

Inclusa

-.vale da 15 giorni di calendario precedenti la partenza fino al momento della partenza.

Art.1).OGGETTO: questa garanzia decorre dal 15° giorno lavorativo precedente la data di prevista partenza e termina il giorno della partenza e copre le penali d'annullamento o modifica del viaggio prenotato addebitate dall'Organizzatore del viaggio in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio, **entro la**

somma effettivamente assicurata, comunque fino ad **Euro 3.000,00** per persona, con il massimo di **Euro 10.000,00** in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima prenotazione.

L'assicurazione opera a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento dell'adesione alla polizza:

1).gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, intendendosi ai fini della presente garanzia l'area compresa nel raggio di **100 Km** dal luogo ove era prenotato un alloggio, o un aeroporto, fornito nel pacchetto e assicurato, ed avvenuti nei 15 giorni precedenti la prevista partenza, e più precisamente:

1.1).gli eventi bellici o attentati terroristici;

1.2).terremoti, alluvioni, incendi o altre calamità naturali che abbiano colpito la destinazione o le strutture ove avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.

In questi casi, se il consumatore a seguito di tali eventi decide di rinunciare o modificare il viaggio, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborserà entro il massimale, un importo pari al **70%** delle penali applicabili sul pacchetto oppure sui servizi annullati.

Si precisa che non sono ammesse e coperte le quote penali sui servizi che non siano erogabili dai fornitori e/o annullati dai fornitori stessi.

Art.2).ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La copertura non opera se non sono stati rispettati i termini di "comportamento ed obblighi in caso di sinistro"; sono altresì esclusi i casi in cui l'Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in relazione agli eventi che danno diritto al rimborso.

Restano esclusi gli annullamenti o le modifiche al viaggio determinati dall'impossibilità dell'organizzatore a fornire i servizi (o le riprotezioni) oggetto del contratto viaggio o le penali su servizi annullati dal fornitore.

● **Art.3).COMPORAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO – GRAVI EVENTI: Vedi comportamento in caso di sinistro della Polizza di annullamento base.**

Annullamento Prowelfare

Inclusa

Premessa: la normativa sui buoni welfare aziendali, disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che i Buoni vacanza e welfare possono essere utilizzati per l'erogazione di beni e servizi ai dipendenti e non possono in nessun caso essere monetizzati.

A parziale deroga di quanto riportato nelle garanzie "Annullamento" / "Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione" della presente polizza, e ferme le condizioni delle garanzie stesse, quando il pacchetto o il servizio turistico risulti pagato tramite "Bonus Vacanza" o "Buono Welfare", in caso di annullamento del viaggio il rimborso della penale pagata con voucher/buono avverrà con un Buono Viaggio emesso da Unipol al netto di eventuale franchigia.

Il Buono Viaggio è utilizzabile dall'Assicurato entro massimo dodici mesi dalla partenza annullata, esclusivamente presso l'Agenzia che ha perfezionato il contratto di viaggio e per la ri-prenotazione di un pacchetto/servizio turistico.

Il Buono viaggio in nessun caso sarà cedibile o convertibile in denaro.

IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro annullamento pratiche pagate con voucher/buoni welfare, la denuncia di cui all'Art.4).COMPORAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO dovrà essere corredata dei seguenti documenti aggiuntivi:

-estratto conto di iscrizione con evidenza dell'importo pagato con i buoni welfare e dei relativi intestatari.

-quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator con evidenza dell'importo pagato con i buoni welfare.

Assistenza (compreso pandemie)

Inclusa

Art.1).OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino **+39 011.6523211**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UnipolAssistance Servizi S.c.r.l. La Struttura Organizzativa del Gruppo provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:

Art.2).CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA

Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Art.3).INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irrimediabili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

Art.4).TRASPORTO SANITARIO

- a).al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
- b).dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
- c).in caso di trasporto sanitario dell'Assicurato in partenza da un'isola per un centro medico meglio attrezzato, la Compagnia su specifica richiesta provvederà ad organizzare, tenendo a carico i relativi costi, il trasporto anche per i familiari o un compagno di viaggio, purché anch'essi assicurati.

Art.5).RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di Unipol e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

Art.5.1).RIENTRO VOLONTARIO. Nel caso di malattia o infortunio che abbia comportato le prime cure con patologia certificata da un ospedale o pronto soccorso, se l'assicurato decide volontariamente di non proseguire il soggiorno, o di rinunciare alle cure sul posto e alle procedure di assistenza della Struttura organizzativa e/o procede con dimissioni volontarie e/o decide di interrompere volontariamente il viaggio e di organizzare il rientro al domicilio autonomamente assumendo di fatto ogni responsabilità clinica e legale, in tutti questi casi la polizza decade; saranno riconosciute le sole spese sostenute in accordo con la Struttura organizzativa fino al momento delle dimissioni o interruzione viaggio.

Potrà tuttavia essere rimborsato a rientro avvenuto un contributo dell'80% delle spese essenziali documentate, sostenute per il rientro anticipato volontario al domicilio, fino al limite massimo per evento compresi eventuali familiari o un compagno di viaggio di **Euro 750,00** per viaggi in Italia ed **Euro 1.500.00** per viaggi estero.

NB: tranne quando sia avvenuto il ricovero ospedaliero in viaggio coperto a termini di polizza, in caso di Rientro volontario resta escluso il diritto al rimborso previsto dalla garanzia "Interruzione viaggio / Rimborsamento quota viaggio".

Art.6).RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

qualora come da specifica prescrizione medica, il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto. È anche compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno, per l'Assicurato e per un familiare o un compagno di viaggio che si sia trattenuto per prestargli assistenza, entro il limite di **EURO 100,00** a persona/giorno e per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato.

In alternativa al rientro alla propria residenza, sono rimborsabili le sole spese di trasporto dal luogo di degenza in viaggio fino a una meta successiva prenotata come previsto dal tour. Il rimborso è esteso a un familiare o a un compagno di viaggio che si sia trattenuto per prestare assistenza e agli eventuali minori.

Art.7).TRASPORTO DELLA SALMA dell'Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

Art.8).RIENTRO DEI FAMILIARI o di un (uno solo) compagno di viaggio, purché assicurati, a seguito di rientro sanitario, rientro del convalescente, rientro anticipato o decesso dell'Assicurato

Art.9).RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO alla propria residenza **nei seguenti casi:**

a).avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto; la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare il rientro anticipato dell'Assicurato o rimborserà, sempre a fronte di valida documentazione medica anche prodotta successivamente, le spese necessarie sostenute entro il limite di costo della biglietteria aerea in classe turistica o ferroviaria in prima classe.

b).qualora lo stato di salute dell'Assicurato, a seguito di gessatura, applicazione di tutore o di ricovero presso una struttura ospedaliera avvenuto durante il viaggio, a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa impedisca il proseguimento del soggiorno o viaggio secondo il programma inizialmente previsto; in questo caso la Struttura Organizzativa provvederà all'organizzazione e/o presa in carico delle spese necessarie ai fini del rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari e/o di un compagno di viaggio alla propria residenza con il mezzo ritenuto necessario, con il limite massimo a persona di **Euro 750,00** per i viaggi in Italia e di **Euro 1.500,00** per i viaggi all'estero.

Art.10).VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a **3 giorni** - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di **Euro 100,00** al giorno per un massimo di **10 giorni**, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore anch'egli in viaggio.

Art.11).INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di **Euro 1.000,00**.

Art.12).SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell'Assicurato entro l'importo massimo di **Euro 2.500,00**; inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino all'importo massimo di **Euro 15.000,00**, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

Art.13).ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l'Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevedibili di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa

provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di **Euro 5.000,00**.

Art.14). TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone residenti in Italia qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

Art.15). SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Struttura Organizzativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a **Euro 100,00**.

Art.16). SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA. Le spese di ricerca affrontate sono assicurate purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di **Euro 1.500,00**. A parziale deroga delle esclusioni e dei limiti di spesa rimborsabili senza preventiva autorizzazione, il soccorso e trasporto sanitario in caso di viaggi in zone remote, è coperto solo se sia possibile ottenerlo attraverso organizzazioni in loco, se sia necessario e improcrastinabile, comunque fino a concorrenza dell'80% delle spese con il massimo di **Euro 5.000,00** per evento.

Art.17). SPESE ACCESSORIE e INTEGRAZIONE MASSIMALI: in caso di ricovero ospedaliero del viaggiatore, sono ammesse in aggiunta a quanto assicurato, le spese imprevedute documentabili fino al massimo rimborsabile di **1.000,00 Euro** complessive per evento, a eventuale integrazione dei massimali delle prestazioni previste o anche per servizi diversi non già assicurati a condizione che siano inerenti e conseguenti e che si siano resi necessari e improcrastinabili per far fronte alla circostanza. Tali spese sono rimborsabili a favore dell'assicurato anche se sostenute dai compagni di viaggio coinvolti o che si siano trovati a prestare assistenza.

Sono escluse le spese per l'acquisto di cibo e oggetti, salvo articoli funzionali al sostegno o cura quali tutori o similari prescritti dal medico.

help!

● **Art.18). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO / EMERGENZA SANITARIA DURANTE IL VIAGGIO**

L'Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino:

+39 011.6523211

Si potrà effettuare il contatto con la Struttura Organizzativa anche attraverso email:

assistenzaviaggi@unipolassistance.it

(solo per essere richiamato telefonicamente dalla struttura organizzativa
è possibile inviare un messaggio whatsapp n° +39 339 9958 393)

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi del Certificato di Adesione alla copertura assicurativa (NCA) e il Numero **Polizza 175 896 881**
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Art.19). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa.

Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIO) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO) - 06 (RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL' ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, **entro e non oltre l'importo massimo di Euro 1.500,00** e comunque nella misura strettamente necessaria.

- 1.-Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
- 2.-L' Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
- 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato.

La rinuncia o il rifiuto da parte dell'Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.

Spese mediche 30.000

(con presa in carico e pagamento diretto)

Inclusa

Art.1).OGGETTO. La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato **in loco**, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società **provvederà con pagamento diretto**, previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure **rimborserà** le spese incontrate **in loco** per i ricoveri alla presentazione dei documenti previsti al capitolo comportamento in caso di sinistro, con i seguenti limiti:

Italia: 30.000,00 euro

Europa: 30.000,00 euro

ATTENZIONE!

Per spese superiori a **Euro 1.500,00** dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

Art.2).FRANCHIGIA E SCOPERTO

Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia pari a **Euro 50,00**.

Art.3).IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL' UNIONE EUROPEA

Con l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l'applicazione di franchigia.

● **Art.4).COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO**

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, **entro 15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al **numero verde 800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it** completa dei seguenti documenti:

-i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, copia del certificato di adesione alla copertura assicurativa (NCA);

-estratto conto di prenotazione;

-codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;

-nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di Assistenza indicare il numero di pratica comunicato dall'operatore;

-diagnosi del medico locale;

-fatture o ricevute pagate.

Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

Bagaglio

(Attenzione: i reclami vanno effettuati immediatamente ai diretti responsabili e sul posto, come anche la denuncia alle autorità: rispetta esattamente i tempi e le modalità di denuncia, diversamente potresti perdere il diritto al rimborso!)

Inclusa

Art.1).OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicurata di **Euro 1.000,00**, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a **furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio**, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Art.2).DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a **Euro 250,00**.

Il rimborso è limitato al **50% della somma assicurata** per:

a).gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;

b).apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al **50%** della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

Art.3).SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di **Euro 250,00** le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Art.4).FRANCHIGIA

Dall' ammontare del danno risarcibile di cui al punto 1). e 2). sopraindicato, verrà detratta la franchigia pari a **Euro 50,00**. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale

caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

● **Art.5). COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di danni o perdite al bagaglio, L'Assicurato, entro **15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it** completa dei seguenti documenti:

- 1.-Cognome, nome, indirizzo, copia del certificato di adesione alla copertura assicurativa (NCA), codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
- 2.-Estratto conto di prenotazione;
- 3.-Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
- 4.-Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
- 5.-**in caso di bagagli affidati al vettore aereo:** copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso (anche successivamente alla denuncia). Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale di **Euro 50,00**. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
- 6.-**in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore:** copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
- 7.-**in caso di bagagli non consegnati:** copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
- 8.-**in caso di acquisti di prima necessità:** gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

Art.6). ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato **reclamo scritto** nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

Rimborso quota per interruzione viaggio

Inclusa

Art.1).OGGETTO. La presente garanzia copre il valore dei servizi oggetto del contratto di viaggio **entro il valore assicurato per la garanzia annullamento della copertura Base, fino al rimborso massimo di Euro 3.000,00 per persona.** È prevista la copertura della quota di costo del viaggio non utilizzata, nel caso che l'Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- a).rientro sanitario (art. 5 Assistenza) dell'Assicurato per motivi di salute solo se predisposto ed organizzato dalla Struttura Organizzativa di Assistenza;
- b).ricovero in ospedale dell'Assicurato che, come da idonea documentazione, causi di fatto l'interruzione anche temporanea del viaggio;
- c).rientro anticipato (art. 8 Assistenza) dei familiari o di un solo compagno di viaggio per i motivi previsti, se predisposto dalla Struttura Organizzativa di Assistenza;
- d).rientro anticipato (art. 9.a Assistenza) dell'Assicurato per decesso di un familiare in Italia;
- e).rientro anticipato (art. 9.a Assistenza) dell'Assicurato per improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia, solo se risultante dalle evidenze mediche o loro evoluzione, documentate dalla struttura ospedaliera e fornite anche successivamente al rientro.
- f).rientro anticipato (art. 9.b Assistenza) dell'Assicurato predisposto dalla Struttura Organizzativa di Assistenza;
- g).rientro anticipato per decesso del familiare o del compagno di viaggio se assicurati e iscritti contemporaneamente.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato e assicurato per i giorni di durata del viaggio.

In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 3.000,00 per persona.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona.

Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per "rientro sanitario" non predisposto dalla Struttura Organizzativa di Assistenza o in caso di "Rientro volontario Art. 5.1", tranne in caso di avvenuto ricovero durante il viaggio.

● **Art.2).COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO**

Per ottenere il rimborso della quota di viaggio, l'Assicurato, **entro 15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, od inviare la relativa richiesta a **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri**

Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it la relativa richiesta corredata dai seguenti documenti:

- propri dati anagrafici e recapiti, codice fiscale,
- copia del Certificato di Adesione alla copertura assicurativa (NCA)
- certificato di morte o certificato di ricovero
- eventuale certificazione ufficiale attestante il grado di parentela
- contratto di viaggio
- certificazioni di spesa e fatture pagate
- codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.

Seguiranno, per iscritto, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

Garanzia “Viaggi Rischi Zero” speciale

Inclusa

Art.1).OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti dalla forzata modifica del viaggio resasi necessaria **dopo l'inizio del viaggio** e/o l'interruzione del viaggio stesso a seguito di: **eventi Fortuiti**, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi Di Stato Ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti Ecc.), casi di forza maggiore in generale.

Ai fini della presente garanzia per “inizio viaggio” si intenderà l'effettiva operatività ed erogazione del primo servizio di alloggio o l'effettiva partenza/decollo del primo mezzo di trasporto previsto dal contratto di viaggio.

A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modifica del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la Società rimborsa all'assicurato, o all'operatore turistico che ha effettuato la riprotezione per suo conto:

a). il costo sostenuto per la modifica dei servizi turistici e per far fronte a situazioni di emergenza verificatesi dopo l'inizio del viaggio, cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente dal viaggiatore o per suo conto, anticipati dal Tour Operator/Contraente.

Sono comprese le spese di riprotezione resesi necessarie a seguito di mancata coincidenza causata da ritardi o dirottamento dei mezzi di trasporto avvenuti **dopo** la partenza per qualsiasi motivo, a condizione che siano stati prenotati, e assicurati, dal Tour Operator nell'ambito del pacchetto turistico e nel pieno rispetto delle norme in materia di “connecting time” e sempre che tali riprotezioni non vengano fornite per consuetudine dal Vettore; Nel caso si verifichi un ritardo di arrivo alla destinazione prevista è anche ammesso il rimborso delle le penali sostenute per i servizi annullati, modificati o persi per no-show.

b). il costo della parte di viaggio non usufruita a causa del forzato rientro anticipato (quota individuale di partecipazione pagata e assicurata, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, diviso in giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio).

Art.2).RECUPERI: In tutti i casi L'assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Società ogni importo ottenuto dai fornitori dei servizi turistici e/o enti, ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura. La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti degli eventuali responsabili dei danni.

Art.3).MASSIMALI: I risarcimenti di cui sopra verranno riconosciuti entro un massimale pari al costo del viaggio a persona, con il massimo di **Euro 1.500,00** per passeggero e di **Euro 150.000,00** per anno assicurativo. In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.

Art.4).ESCLUSIONI SPECIFICHE: sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati prima dell'inizio del viaggio organizzato; insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore e/o venditore del viaggio assicurato; dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque subiti.

● **Art.5).COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro e non oltre **15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, od inviare la relativa richiesta a **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it** contenente una descrizione dettagliata dell'avvenimento e corredata dalla seguente documentazione:

- cognome, nome, indirizzo, copia del certificato di adesione alla copertura assicurativa (NCA), codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
- copia del Certificato di Adesione;
- estratto conto di prenotazione;
- ricevute e fatture delle spese sostenute.
- documentare l'impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi documentare la natura e l'entità dell'evento, documentare la necessità dei servizi sostitutivi acquistati e l'eventuale necessità del rientro anticipato.
- operativo Voli;
- descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.

In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it**

Auto

Inclusa

Art.1).OGGETTO. La garanzia opera durante il viaggio, in caso di **incidente d'auto** con il coinvolgimento di veicoli terzi o **guasto tecnico**, qualora l'evento renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento presso un'officina autorizzata; se l'evento determina un intervento superiore alle **otto ore** di manodopera la garanzia si intenderà estesa anche al caso di incidente senza coinvolgimento di veicoli terzi. La garanzia opera anche in caso di incidente occorso durante l'uso di un'auto noleggiata.

In questi casi la Società rimborserà le spese documentabili rese indispensabili e improcrastinabili per far fronte alla circostanza nelle prime **72 ore** successive all'incidente, effettivamente sostenute direttamente dall'assicurato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono comprese: le spese di taxi, le spese di traino, spese di facchinaggio bagagli, autista sostitutivo, assistenza minori, spese per il pernottamento forzato in itinere e, nel solo caso di incidente all'auto di proprietà, le spese per il noleggio di un mezzo sostitutivo.

Sono sempre escluse le spese per la riparazione dei veicoli e i danni causati ai terzi.

Art.2).MASSIMALI. La garanzia è prestata con il massimale di **Euro 1.000,00** per persona fino alla concorrenza massima di **Euro 2.000,00** per evento che coinvolga più persone in viaggio con lo stesso mezzo.

Art.3).FRANCHIGIA. Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dello **scoperto del 20%** dell'importo indennizzabile con il minimo di **50,00 Euro** per persona.

Art.4).PER OTTENERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l'Assicurato, **entro 15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it** completa dei seguenti documenti:

-.propri dati anagrafici, codice fiscale, copia del certificato di adesione alla copertura assicurativa (NCA), codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato;

-.data, luogo e descrizione dell'accaduto;

-.preventivi di riparazione rilasciati dall'officina;

-.fatture per il traino e/o il pernottamento forzato o in alternativa per il noleggio dell'auto sostitutiva, nonché eventuali altre fatture o ricevute delle spese sostenute per far fronte all'emergenza.

Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

Familiari a casa

Inclusa

Art.1).OGGETTO. Qualora nel corso del viaggio i familiari dei viaggiatori rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, anche se non domiciliati nella medesima abitazione dell'Assicurato) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Torino **011.6523211** che provvederà a fornire loro i seguenti servizi di assistenza:

Art.2).CONSULTO MEDICO. Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il paziente.

Art.3).INVIO DI MEDICINALI URGENTI dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante.

Art.4).INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l'intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà organizzato gratuitamente il **TRASFERIMENTO IN AMBULANZA** al centro medico idoneo più vicino.

Art.5).ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro dei viaggiatori e comunque entro il massimo di **Euro 500,00**.

La Casa

Inclusa

Art.1).OGGETTO. Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situazioni di emergenza alla abitazione dell'Assicurato quali, allagamenti o improvvise infiltrazioni progressive rilevabili dall'esterno, incendio per il quale siano intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e questi ne venga a conoscenza in qualche modo, contattando la

Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero di Torino **011.6523211** potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:

Art.2).INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA nel caso sia necessario contenere le perdite d'acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti.

Art.3).INVIO DI UN FABBRO qualora non sia possibile reperire le chiavi dell'abitazione e previa autorizzazione scritta dell'Assicurato ivi residente, si renda necessario forzare l'accesso per consentire l'intervento all'interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato furto o atti vandalici.

Art.4).VIGILANZA DELL'ABITAZIONE mediante l'invio di una di una guardia giurata a presidio dei beni dell'Assicurato qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società fino all'intervento di un artigiano e per la durata massima di 24 ore.

Art.5).ESCLUSIONI. Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e in generale delle soluzioni tecniche resesi necessarie e che rimarranno a carico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.

Pacchetto Integrativo 1 – opzionale

- **Reprofly - Rischi Cancellazione dal vettore dei Voli e trasporti in generale: Riprotezione viaggio e Copertura penali**
- **Indennizzo ritardo partenza Volo o Nave Traghetto**

Reprofly - Rischi Cancellazione dal vettore dei Voli e trasporti in generale: Riprotezioni e copertura delle penali.

Opera se attivato il Pacchetto Integrativo sul Certificato di Adesione

Art.1).OGGETTO. La garanzia opera in caso di **Cancellazione di un volo o di altro mezzo di trasporto** (andata, ritorno, incluse le tratte in congiunzione o interne, da parte della compagnia aerea, di navigazione o di altro mezzo di trasporto regolarmente prenotato, a seguito di qualsiasi causa o emergenza - decisione del vettore o sciopero, guasto, eventi atmosferici, eventi bellici, terroristici o socio-politici, causa di forza maggiore in generale – che renda necessaria la modifica dei servizi ovvero del viaggio originariamente programmato.

In questi casi la Società rimborsa all'assicurato, **o all'operatore turistico** che ha sostenuto i costi o effettuato la riprotezione per suo conto anche in un periodo di viaggio successivo, le seguenti perdite e maggiori spese ragionevolmente sostenute:

a).le spese di riprotezione per l'acquisto di **servizi turistici alternativi e di trasporto** idonei a raggiungere le destinazioni in programma;

b).le penali sostenute per i servizi annullati, modificati o persi per no-show in conseguenza della cancellazione di un mezzo di trasporto;

c).le spese di **alloggio per le notti di soggiorno extra** resesi necessarie in ragione della modifica del servizio di trasporto sostitutivo, entro il sottolimito di **Euro 100** al giorno fino a massimo **3 giorni**.

d).Se la riprotezione non è attuabile o non è accettabile per l'assicurato e quest'ultimo **rinuncia al viaggio**, entro il massimale assicurato, sono coperte le penali applicate sui servizi annullati e non rimborsabili dai fornitori.

Le garanzie sono prestate al netto dei recuperi dovuti o accordati dai fornitori direttamente o indirettamente, per i servizi in tutto o in parte non erogati o contrattualmente rimborsabili.

Art.2). MASSIMALE. La copertura opera fino al **massimale di Euro 1.000,00** a persona con il massimo di Euro **40.000** per evento/gruppo.

Art.3).RECUPERI. La Società si intende surrogata per la rivalsa nei confronti di eventuali terzi o fornitori, responsabili o per quanto dagli stessi contrattualmente dovuto.

Art.4).ESCLUSIONI. La Società non è tenuta a fornire la garanzia per tutti i sinistri provocati o dipendenti da dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio e del passeggero, **o da eventi conosciuti e/o di dominio pubblico** al momento della prenotazione o dell'adesione alla polizza. Non sono assicurate le conseguenze per mancata coincidenza

causata da Schedule change o Ritardo. Anche in caso di attivazione di più polizze Unipol a garanzia del medesimo rischio, è comunque esclusa la copertura cumulativa dei massimali oltre i 4.500 Euro per persona e 60.000 Euro per lo stesso "evento/gruppo".

● **Art.5).COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO.** L'Assicurato o chi per lui, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro e non oltre i 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società inviando una mail a: **sinistriturismo@unipol.it** oppure telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (come data di invio farà fede la data risultante dalla e-mail). La denuncia dovrà contenere:

- nell'**oggetto e-mail** inerenti il sinistro, indicare sempre "Sinistro Cancellazione/Reprofly – Sig. Nome Cognome - polizza 175896881"
- .una descrizione dettagliata dell'avvenimento;
- .cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, codice IBAN;
- .copia del Certificato di Adesione con evidenza del pagamento del Pacchetto Integrativo 2;
- .descrizione dettagliata del Pacchetto Viaggio inizialmente previsto con riferimento ai singoli servizi e alle relative penali contrattualmente applicabili; contratto di viaggio;
- .descrizione piano operativo Voli o traghetti;
- .comunicazione del vettore relativo alla cancellazione del volo di andata, ritorno, congiunzione o del traghetto;
- .comunicazione del vettore o dell'agenzia inerente l'eventuale proposta di riprotezione del volo o traghetto;
- .eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato;
- .estratti conto di penale o evidenza di non rimborsabilità della quota servizi perduti per no-show
- .eventuale fattura dell'alloggio per il prolungamento del soggiorno imprevisto.

In aggiunta in caso di rinuncia definitiva al viaggio:

-.la stampa da sistema (crs), rilasciata e timbrata dall'Agenzia di viaggi, riportante i riferimenti del biglietto del volo cancellato o del traghetto, la compagnia aerea o marittima e la misura delle penali previste in caso di annullamento o modifica dei servizi prenotati.

Oppure, in caso di biglietti forniti dal tour operator, copia del regolamento delle penali.

- .Documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo
- .copia dei biglietti del traghetto e relativo regolamento penali previsto.

In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà comunque inviata entro e non oltre i **15 giorni** dalla data del rientro a mezzo email come sopra indicato oppure trasmessa a Unipol Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo, Via della Unione Europea 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI).

Indennizzo per ritardo partenza volo o nave traghetto

Opera se attivato il Pacchetto Integrativo sul Certificato di Adesione

Art.1).OGGETTO. Se, in conseguenza di qualsiasi motivo, il volo di andata (o i voli, qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte) previsto dal contratto di viaggio dovesse partire o arrivare alla stazione finale di destinazione con un ritardo superiore alle 8 ore rispetto all'orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell'ultima convocazione/programma trasmessa dalla Contraente, la Compagnia eroga un'indennità per passeggero di **Euro 100,00**.

In caso di ritardata partenza della nave per la tratta di andata **superiore alle 12 ore** la Compagnia eroga un'indennità per passeggero di **Euro 50,00**.

Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all'effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour operator all'Assicurato, presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza.

La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi/rilasciati dalla Contraente così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

● **Art.2).COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato, **entro 15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, od inviare la relativa richiesta a **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it** corredata dai seguenti documenti:

- .cognome, nome, indirizzo, copia del certificato di adesione alla copertura assicurativa (NCA), codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.
- .documentazione dell'avvenuto ritardo della partenza del volo di andata. La documentazione che certifichi l'orario di effettiva partenza andrà conseguita dall'Assicurato direttamente e presso il vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di sinistro unitamente all'estratto conto di prenotazione comprovante che l'emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuato dal Tour Operator;
- .la copia dei biglietti stessi;
- .l'eventuale foglio convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento di orario.

In tutti i casi l'Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine di poter fornire alla Unipol Assicurazioni S.p.A. ulteriore documentazione necessaria per la definizione del sinistro

In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)** oppure via e-mail sinistriturismo@unipol.it

Pacchetto Integrativo 2 **Winter Sport** – opzionale

- **Trasporto con mezzi di soccorso speciali (toboga, motoslitte, **elisoccorso**)**
- **Spese diagnostiche specialistiche di primo soccorso**
- **Spese per apparecchiature ortopediche e di supporto alla mobilità**
- **Autista a disposizione e Accompagnamento dei minori**
- **Responsabilità Civile Sciatore 100.000,00 Euro** (compreso pattinaggio su ghiaccio, snowboard, escursionismo, slittino)
- **Rimborso SKIPASS, Scuola sci e Noleggio attrezzature sportive**

Optimas **Winter Sport** Estensione Assistenza e Spese mediche

Opera se attivato il Pacchetto Integrativo Winter Sport sul Certificato di Adesione

OGGETTO: Prestazioni integrative della SEZIONE ASSISTENZA e SPESE MEDICHE

Art. 1) trasporto sanitario con mezzi di soccorso speciali

Se in conseguenza di un infortunio occorso durante l'attività sciistica le condizioni fisiche dell'assicurato rendono necessario il trasporto, dal luogo del sinistro all'ospedale ove verranno prestate le cure, con **toboga o motoslitte adibite a soccorso e trasporto di feriti**, l'assicurazione rimborsa le spese effettivamente documentate e sostenute per il trasporto fino ad un massimo di **Euro 500,00**.

Qualora sia strettamente necessario il trasporto con **eliambulanza** il massimale a disposizione si intende elevato ad **Euro 3.000,00**.

Il successivo trasporto o rientro dell'assicurato alla residenza, avverrà come previsto alla sezione ASSISTENZA.

Art. 2) Spese diagnostiche di primo soccorso

A integrazione di quanto previsto dalla garanzia SPESE MEDICHE ed entro il massimale previsto per questa garanzia, si intendono assicurate anche le spese di primo soccorso per **gli accertamenti diagnostici** e le spese di primo soccorso per **le Visite Specialistiche a seguito infortunio**.

Art. 3) Apparecchi ortopedici e strumenti ausiliari

A integrazione di quanto previsto dalla garanzia SPESE MEDICHE, sono assicurate le spese per gli **apparecchi ortopedici di primo soccorso** comunque applicati; l'acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di **90 giorni** di **carrozze ortopediche, o altri presidi e/o tutori** prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione.

Massimale **Euro 400,00**.

Art. 4) Accompagnamento dei minori

Se a seguito di infortunio occorso durante l'attività sciistica, l'Assicurato si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di anni 15 che si trovano con lui, la Società prenderà in carico le spese del viaggio (treno prima classe/aereo classe economica) per permettere ad un familiare di raggiungere i minori.

Art. 5) Autista professionista a disposizione

A seguito di infortunio occorso durante l'attività sciistica svolta sul territorio Europeo (compresa la Svizzera), se l'assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo, per ragioni obiettive, la Società mette a disposizione, fino all'importo massimo di **euro 200,00** per sinistro, le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per organizzare il rientro del proprio veicolo; sono comprese, con un sottolimito di **Euro 60,00**, anche le spese di carburante, pedaggi, traghetti ecc. L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha Certificato la sua impossibilità a guidare.

Art. 6) Esclusioni e limitazioni

Le garanzie operano ad integrazione e alle condizioni dalla SEZIONE ASSISTENZA e SPESE MEDICHE con le relative modalità, limitazioni ed esclusioni previste.

ATTENZIONE!

Qualora l'Assicurato per motivi di **forza maggiore** si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, **entro e non oltre l'importo di Euro 1.500,00** e comunque nella misura strettamente necessaria.

Art. 7) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Le garanzie operano ad integrazione e con le modalità previste dalla SEZIONE ASSISTENZA e SPESE MEDICHE.

L'Assistenza si ottiene telefonando al numero di **Torino: +39 0116523211**.

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Polizza "Viaggi Protetto" n° **175896881**;

- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l'assicurato dovrà seguire quanto previsto al punto COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO della SEZIONE SPESE MEDICHE.

Optimas *Winter Sport* Responsabilità civile dello sciatore (compreso Snowboard, pattinaggio, slittino, escursionismo)

Opera se attivato il Pacchetto Integrativo Winter Sport sul Certificato di Adesione

Art. 01) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio di attività sciistica dilettantistica - ricreativa sulla neve (PATTINAGGIO SU GHIACCIO, SCI ALPINO, SCI da FONDO, SNOWBOARD ALPINO, SLITTINO), nelle località di montagna.

Sono inoltre assicurate le attività dilettantistiche e ricreative quali i corsi di ginnastica presciistica ed escursionismo (EEA = ESCURSIONISMO Esperti con Attrezzature – EAI = Escursionismo Ambienti innevati con max pendenza 30° gradi).

Art. 02) Massimali

Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concorrenza del massimale di **Euro 100.000,00** per evento e per l'intera durata del viaggio.

Art. 03) Estensione territoriale

In deroga all'articolo 19 delle Condizioni Generali di assicurazione, l'assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi di Paesi:

- Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;

- Europa: tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie;

Art. 04) Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 05) Esclusioni

Salvo quanto previsto all'Oggetto della garanzia di cui all'Art. 01 della presente sezione e ad integrazione delle "Esclusioni comuni a tutte le Garanzie", delle Condizioni Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono esclusi i danni:

a) derivanti da esercizio di attività professionali;

b) derivanti da attività venatorie;

c) di qualunque natura, se causati a familiari o compagni di viaggio;

d) da furto, incendio, esplosione e scoppio;

e) da inquinamento e/o contaminazione, di qualunque natura;

f) derivanti dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore;

g) a cose in consegna o custodia;

h) da interruzione o sospensione di attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi;

i) derivanti dalla proprietà, possesso o uso – tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50.

j) Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni provocati a terzi durante l'attività dilettantistica ricreativa e/o le competizioni agonistiche a livello professionistico dei seguenti sport: sci e snowboard/freeride-fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici, alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai, skeleton, freestyle, sci e snowboard con salti dal trampolino, snowboard cross, snowboard half pipe, snowboard kyte, utilizzo di moto slitte.

Art. 06) Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 07) Franchigia/scoperto

Relativamente ai danni a cose ed animali l'Assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto sul danno risarcibile del 10% con il minimo di **Euro 500,00**.

Art. 08) Disposizioni e Limitazioni

La garanzia è prestata in "secondo rischio" rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale degli assicurati nel corso di attività fisiche, sportive a titolo ricreativo.

I famigliari non sono considerati terzi fra loro.

Art. 09) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà, **entro 9 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta a: **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**. L'Assicurato dovrà altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo:

Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile l'Assicurato dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi riconoscimento di responsabilità o addivenire a transazioni di qualunque natura senza il preventivo benestare della Società che avverrà a seguito dell'istruttoria del caso.

Optimas *Winter Sport*

Rimborso ski pass, scuola sci e noleggio attrezzature

Opera se attivato il Pacchetto Integrativo Winter Sport sul Certificato di Adesione

OGGETTO: Qualora l'Assicurato, infortunatosi in una delle circostanze previste dalla polizza, sia impossibilitato a praticare le attività sportive assicurate, la Società provvederà a rimborsare dietro presentazione di adeguata documentazione, la perdita economica relativa ai seguenti servizi pagati e non goduti:

1).Skipass

Skipass di cui l'assicurato sia in possesso e di cui sia impossibilitato a fruire: fino a Euro **200,00** per evento e per periodo di validità della presente polizza e col sottolimito per giornata di **euro 50,00**. Sono esclusi dal rimborso skipass giornalieri o relative frazioni di giornata.

2).Lezioni di sci

Lezioni di sci programmate e pagate: fino a Euro **200,00** per evento e per periodo di validità della presente polizza e col sottolimito per giornata di **euro 50,00**.

Sono assicurati i giorni successivi al giorno in cui si è verificato l'infortunio, fino al primo giorno (compreso) in cui è possibile recedere dal pacchetto di lezioni acquistate.

Sono esclusi dal rimborso le lezioni giornalieri o relative frazioni di giornata.

3).Attrezzature sportive noleggiate

Attrezzature sportive noleggiate e pagate: fino a Euro **200,00** per evento e per periodo di validità della presente polizza e col sottolimito per giornata di **Euro 50,00**.

Sono assicurati i giorni successivi al giorno in cui si è verificato l'infortunio, fino al primo giorno (compreso) in cui è possibile la materiale riconsegna delle attrezzature noleggiate.

Sono esclusi dal rimborso i noleggi giornalieri o relative frazioni di giornata.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l'Assicurato, entro **9 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI)**, oppure via e-mail **sinistriturismo@unipol.it**, completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, codice fiscale, dati identificativi della Polizza "Viaggi Protetto";
- descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
- diagnosi del medico locale;
- descrizione della modalità di acquisto dei servizi assicurati per i quali si richiede il rimborso;
- originali delle fatture o ricevute pagate.

Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

Informative e Privacy

UFFICIO SINISTRI TURISMO. In caso di necessità riguardo alle prestazioni oggetto della seguente polizza, oltre ai riferimenti indicati nelle singole garanzie, l'indirizzo di riferimento è: **Unipol Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI** oppure Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail: sinistriturismo@unipol.it

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Reclami all'impresa assicuratrice

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) - Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it, oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it.

Reclami all'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (d.lgs n. 28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Arbitrato irrituale: Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come infra definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali? Titolare del trattamento dei Suoi dati è Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "Compagnia").

Per ogni dettaglio: QUALI DATI PERSONALI TRATTEREMO, PERCHÉ TRATTEREMO I SUOI DATI, COME TRATTEREMO I SUOI DATI, A CHI COMUNICHEREMO I DATI, PER QUANTO TEMPO TRATTEREMO I DATI, I SUOI DIRITTI, sono forniti tutti i **dettagli** attraverso il link: <https://yescode.com/docs/InformativaPrivacyUnipol.pdf> oppure attraverso il qr-code.

